

15604

INPGI - Ufficio Legale



2008-19604-TL

19604



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO 4<sup>a</sup> (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

219393/25 R. Gen.

Dispositivo N. ....

Il Giudice designato, Dott. FALATO Melia Elena nella causa

TRA  
LA 7 TELEVISIONI SpA (gr. TV) INTERNATIONAL SpA

domiciliato in Roma, via G. FARACOLI MIL presso l'Avv  
A. TARASCIA che lo rappresenta.

D. N. P. G. D. E

domiciliato in Roma via M. F. + 35 presso l'Avv.  
PETROCELLI che lo rappresenta - contumace

all'udienza del 11/11/05 ha pronunciato la seguente sentenza

DISPOSITIVO

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma  
il l. i. n. 2353/2005 notificato il 21.6.2005.  
Condanna l'opponente al pagamento delle  
spese di giudizio pari a € 224,70, di cui



8-11-2007  
\$ 2000.00 per annum -

for purchase  
of Tablets

19604

## FATTO E DIRITTO

Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 26.7.2005 e ritualmente notificato, la LA 7 Internazionale s.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2353/2005 notificato il 21.6.2005 con cui - sulla base del verbale di accertamento n. 6/2004 - le era stato richiesto il pagamento di euro 333.657,00 a titolo di contributi assicurativi non corrisposti e sanzioni civili relativamente alla posizione lavorativa di tre giornalisti illegittimamente inquadrati come lavoratori autonomi e le cui mansioni sarebbero invece risultate inquadrabili, con natura subordinata, in quelle di cui agli artt. 1 e 6 ccnl di settore.

A sostegno della propria opposizione la LA 7 ha dedotto che i giornalisti in questione ( M. R. e L. ) hanno sempre collaborato senza alcun vincolo di natura subordinata.

Ha pertanto concluso per la revoca del decreto ingiuntivo sopra citato.

Costitutosi in giudizio, l'Inpgi ha a sua volta contestato il contenuto dell'opposizione ed ha pertanto concluso per la conferma del decreto ingiuntivo.

Espletata l'istruttoria testimoniale ammessa ed autorizzate le parti al deposito di note difensive, alla successiva udienza dell'8.11.2007 il Giudice ha deciso la causa dando lettura del dispositivo in pubblica udienza.

OSSERVA IL GIUDICE che l'opposizione va rigettata e, conseguentemente, che il decreto ingiuntivo n. 2353/2005 va confermato.

Preme innanzitutto sottolineare come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sia un'azione di impugnazione in senso proprio, bensì introduca un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare l'esistenza del diritto fatto valere mediante ingiunzione (cfr. già C. 184/10.1.1980, nonché C. 6698/11.11.1983). Tale considerazione rimane valida qualsiasi sia l'esatta natura e gli esatti rapporti che vogliono configurarsi tra il procedimento monitorio ed il giudizio di opposizione: diverse sono infatti le posizioni in dottrina sul punto ( giudizio di opposizione come autonomo giudizio; come condizione all'esercizio dell'azione ordinaria di condanna; come fase eventuale del giudizio già pendente).

A prescindere dalla diversità delle posizioni dottrinarie appena accennate, è infatti certo che la pronuncia del decreto ingiuntivo non influisce sulla sostanziale posizione delle parti davanti al giudice e, pertanto, non muta le normali regole in materia di onere probatorio (cfr. per tutte C. 3102/12.5.1980).

In questo senso, dunque, l'opponente non propone una domanda propria ma si limita a difendersi da quella proposta contro di lui da chi ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo. Ne deriva che il contenuto dell'atto di opposizione va assimilato a quello di una comparsa di costituzione e, sotto il profilo più schiettamente probatorio, che l'opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dall'opposto/attore. Sarà al contrario quest'ultimo che dovrà fornire prova, e prova certa, dei fatti costitutivi del diritto vantato: solo se e quando detta prova sarà fornita il convenuto/opponente dovrà a sua volta adempiere al proprio onere probatorio.

Calando i principi ora esposti nel caso di specie, si sottolinea che l'opposizione è fondata sulla circostanza che tutti e tre i giornalisti de quibus non avrebbe svolto lavoro subordinato e continuato per l'opponente: incombe, peraltro, all'Inpgi dimostrare, invece, il contrario.

In punto di diritto si premette che l'art. 1 regolamento di previdenza approvato con DM 1.1.1953 prevede che "...ai fini della attuazione delle forme di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1 l. 1564/51 e dell'art. 3 Statuto Istituto Nazionale Previdenza dei Giornalisti Italiani...sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto medesimo i giornalisti professionisti iscritti nell'apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di Lavoro Giornalistico o che comunque compori prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della l. 69/63".

A sua volta l'art. 26 l. 67/87 ha ampliato la competenza istituzionale dell'Inpgi estendendola anche ai "...giornalisti praticanti di cui all'art. 33 l. 69/63..".

In particolare, si evidenzia la difficoltà di conciliare e di enucleare quale sia, nel rapporto di lavoro giornalistico la esatta valenza ricoperta dalla nozione di "vincolo della subordinazione", inteso come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera alle direttive del datore di lavoro ( cfr., sulla nozione di subordinazione, soprattutto C. 4752/27.5.1987). La subordinazione, infatti, deve essersi estrinsecata in una collaborazione tecnico-funzionale del lavoratore con il datore di lavoro e deve altresì aver comportato una regolazione dello svolgimento della prestazione lavorativa basata su direttive del datore di lavoro, poiché è a quest'ultimo che compete la determinazione del più proficuo modo di utilizzo delle energie lavorative di cui dispone. Va tuttavia rilevato che il requisito appena menzionato può a volte atteggiarsi in modo particolare, ad esempio in contratti di lavoro che abbiano ad oggetto prestazioni di natura intellettuale, e dunque presentarsi in un modo più attenuato (cfr. sul punto, C.4405/13.5.1987 nonché C. 2788/20.3.1987): tale è sicuramente il caso che qui rileva. Tale attenuazione non deve essere stata comunque tale da intaccare quell'assoggettamento tecnico-funzionale e personale di cui si è già detto.

Sarà tuttavia proprio in questi casi particolari che, inevitabilmente, assume una particolare pregnanza l'opera svolta dalla giurisprudenza al fine di enucleare criteri e principi specifici per l'attività del giornalista subordinato.

Ed in effetti C. 5693/98 ha efficacemente sottolineato come "...Il fondamentale criterio di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato vale anche per il lavoro giornalistico, tenendo conto, peraltro, che il vincolo di subordinazione assume una particolare configurazione nelle imprese giornalistiche, per il carattere collettivo dell'opera redazionale, per la peculiarità dell'orario di lavoro e per i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie.

In proposito si rimanda, ad es., a quanto affermato da C. 4533/00 la quale ha ravvisato il vincolo della subordinazione, ancorché contrattualmente qualificata «collaborazione saltuaria ed esterna», nella prestazione del giornalista che, per quasi tredici anni e per tutti i giorni non festivi della settimana ha, da solo, curato la cronaca giudiziaria della provincia, concordando preventivamente con il caporedattore l'argomento degli articoli e sottoponendogliene il testo per la revisione o a quanto, ancora, affermato da P.Milano. Milano, 29-06-1998 la quale ha ravvisato "attività giornalistica", con conseguente applicabilità del contratto nazionale di lavoro giornalistico, in ogni attività che compori

raccolta, commento e elaborazione di notizie, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale.

Più in generale si intende qui riferirsi a tutte quelle pronunce ( come C. 7931/00, C. 5370/98, C. 6093/97, T. Milano 06-06-1998, T. Milano 10-09-1997 ) le quali, tutte, hanno - da una parte - evidenziato che il lavoro giornalistico ha natura squisitamente intellettuale; che esso non solo postula ( come già detto ) raccolta, elaborazione o commento della notizia destinata a formare oggetto di comunicazione di massa, ma si distingue per la creatività che caratterizza proprio l'elaborazione della notizia; dall'altra, che proprio la natura intellettuale dell'attività in parola rende necessario l'esame delle concrete modalità di inserimento del giornalista nella produzione del giornale; che infatti non è sufficiente che il lavoratore collabori con continuità, ma che occorre la partecipazione del soggetto alla redazione, svolgendo, insieme ad altri, quella serie di operazioni, tra loro connesse in funzione del risultato da raggiungere; che pertanto sussiste un contratto di lavoro subordinato solo se il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni, e non quando le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione d'incarichi fiduciari; che, infine, ha pur sempre il suo peso il requisito della continuità, nel tempo della prestazione.

Va inoltre premesso che in tema di valenza probatoria dei verbali di accertamento gli atti provenienti dalla P.A. o da altri enti pubblici sono effettivamente assistiti da una sorta di presunzione iuris tantum in ordine alla corrispondenza al vero delle attestazioni di fatti in essi contenuti. Da tempo in giurisprudenza si ribadisce che essi ben possono costituire la base del convincimento del giudice di merito ( cfr. per tutte C. 6595/1987 ) anche se la giurisprudenza di merito ( specie quella più risalente ) è più orientata a non privilegiare in alcun modo gli atti e/o i certificati suddetti ( in armonia con un'opera di smantellamento di privilegi che a volte possono comportare per la controparte una probatio tendenzialmente diabolica/cfr. per tutte Pret. Parma 23.5.1985, in Riv. it. dir. del lav. 1986).

Inoltre, la Cassazione, a Sez. Un. (C. 12545/1992), ha affermato che il verbale amministrativo può avere efficacia di atto pubblico, sempre che sia redatto da pubblico ufficiale munito di autorizzazione e sempre che il verbale in questione costituisca "esternazione necessaria" di determinate attività amministrative previste dalla legge.

Infine, si ricorda, per tutte, C. 11946/2005 la quale ha ribadito ciò che ormai sembra considerarsi principio pacifico in giurisprudenza e cioè che " con riferimento ai verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, le circostanze apprese da terzi e in essi contenute...costituiscono elementi probatori che il Giudice può valutare in concorso con altri...".

In sostanza, i verbali ispettivi hanno efficacia di prova fin a querela di falso solo in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in ordine ai contenuti di tali accertamenti se basati su dichiarazioni di terzi ( cfr. sul punto C. 7162/2003; C. 3525/2005; C. 14158/2002).

Quello che, tuttavia, va sottolineato che i principi sopra riportati postulano pur sempre che - a fronte di accertamenti compiuti direttamente dagli ispettori - il verbale dia chiarezza, quantomeno in via sommaria, delle modalità e dei documenti precisi sulla cui base gli ispettori hanno raggiunto un certo convincimento.

Chiarito quanto sopra, si ricorda che l'Inpgi sostiene che M. ( per il periodo febbraio-dicembre 2002 ) e Raschillà ( per il periodo settembre/novembre 2003) hanno svolto mansioni di capo redattore con carattere subordinato ex art. 1 ccnlg laddove il giornalista Lerner ha svolto mansioni di Direttore ex art. 6 ccnlg .

Nel caso di specie gli ispettori hanno constatato le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa , hanno ascoltato le dichiarazioni rese dai diretti interessati nonché quelle rese dai colleghi Becchetti ( cfr doc. 2); Morelli ( cfr. doc. 4 ); Cateni ( cfr. doc. 5 ) ; Iannuzzo ( cfr. doc. 6 ) .

A ciò si aggiungono le dichiarazioni rese dai testimoni, le quali si pongono in maniera concordanti con le risultanze del verbale ispettivo.

In sostanza deve ritenersi sufficientemente provato dall'Inpgi che R svolgeva attività di coordinamento del lavoro per la realizzazione della trasmissione quotidiana Omnibus e che, in tale veste, provvedeva a decidere i temi da trattare, assegnava i compiti e, in conclusione, svolgeva funzioni di indirizzo, dell'intero lavoro di preparazione delle puntate ( cfr. testi Righetti, Giustiniani, Iannuzzo) . A tal fine il giornalista era inserito nell'organizzazione della opponente garantendo una presenza quotidiana in redazione, ove usufruiva di una propria postazione fissa, e percependo una retribuzione fissa e predeterminata.

Altrettanto è a dirsi per il giornalista M. sempre con riferimento alla trasmissione Omnibus, il quale ha svolto mansioni del tutto assimilabili a quelle di R in particolare, partecipava alle riunioni con i vertici aziendali, correggeva i servizi , realizzava interviste ecc. ( cfr. testi Righetti , Giustiniani, Iannuzzo).

Deve altresì ritenersi che il giornalista L. abbia svolto, con riferimento alla trasmissione L'Infedele, mansioni di Direttore in quanto autore, conduttore ed opinionista dell'opponente; coordinando il lavoro della redazione ( tre giornalisti professionisti e due programmisti registi dipendenti della società) e fungendo da referente per la trasmissione de quo; decidendo il tema della puntata, assegnando i servizi da realizzare, supervisionandoli, decidendo il taglio del programma ( cfr. testi Righetti , Esposito, Annibaldi, Lerner). Anche con riferimento a giornalista L. è stato accertato che questi usufruiva di una propria postazione lavorativa, aveva un'autovettura aziendale, percepiva un compenso fisso e predeterminato.

Le considerazioni sin qui svolte comportano che l'attività dei giornalisti menzionati deve ritenersi connotata dal carattere della subordinazione e che pertanto l'imposizione dei contributi da parte dell'Inpgi sia corretta.

Da ultimo si osserva che l'obbligo , per la società, di pagare le somme aggiuntive è , secondo insegnamento costante della giurisprudenza, obbligo che discende automaticamente dall'inadempienza ( omissione o ritardato pagamento dei contributi) contributiva ( cfr. C. 5088/1995; C. 8324/2000).

Infine, la quantificazione delle sanzioni civili pare, anch'essa, corretta e trasparente: essa è stata operata dall'Istituto sulla base della delibera n. 244/97 e 86/2001.

Le spese di lite si determinano come da dispositivo e seguono la soccombenza.

Roma, 8.11.2007



IL CANCELLIERE CI  
Concetta Russo

IL GIUDICE Depositato in Cancelleria

M. Palais

Roma, li. 8-2-2008



IL CANCELLIERE CI  
Concetta Russo